



TUB

COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 25-02-2019 n° 28 del Reg.	OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2019
---	---

L'anno duemiladiciannove il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **18:40** in Cupello nella sede comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei signori:

MARCOVECCHIO MANUELE	SINDACO	Presente
BUDA ANTONELLA	ASSESSORE	Presente
TRAVAGLINI FERNANDO	ASSESSORE	Presente
DI FRANCESCO STEFANO	ASSESSORE	Presente
DI FLORIO GRAZIANA	ASSESSORE	Presente

Presenti N. 5	Assenti N. 0
---------------	--------------

e con l'assistenza e partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. ssa Rosanna Panella, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 12.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di G.M. n.22 del 09/03/2018 che aveva confermato i diritti sulla Pubblicità e sulle Pubbliche affissioni per l'anno 2018;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”;*

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;*

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Rilevato pertanto che non è più applicabile la maggiorazione fino ad un massimo del 20% applicabile per le superfici fino ad un metro quadrato;

Dato atto che questo comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del Decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, di eliminare l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale per l'installazione di mezzi pubblicitari;

Visto il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, che ha rideterminato le tariffe di base per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/1993, che per questo Comune, identificato nella classe V, risulta quindi fissata in euro 11,36;

Atteso che questo Comune, con la deliberazione sopra richiamata, ha disposto di non applicare alcun aumento;

Richiamato l'articolo 3, comma 16-*sexies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;

Visto l'articolo 1 del DM Economia e finanze 26 luglio 2012 (GU n. 185 del 9 agosto 2012), il quale esenta dal pagamento dell'imposta l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccede i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Rilevato che, a seguito di Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/5/2018, a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge 27.12.1999;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione risultano preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile rispettivamente da parte del responsabile dell'area tributi e del responsabile dell'area economico finanziaria,

5

05:0

05:02

6

06.01

06.02

06.03

06.0

06.0

7

07.0

07.

07

07

07

		tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro	tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq. in Euro
5	PUBBLICITÀ REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)		
05:0	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione	2,07	non si applica
05:02	per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	1,03	non si applica
6	PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)		
06.01	striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	17,04
06.02	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno	49,58	non si applica
06.03	con palloni frenati e simili (art* 15, comma 3) per ogni giorno	24,79	non si applica
06.04	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	2,07	non si applica
06.05	mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	6,2	non si applica
7	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 1)		
07.01	la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente.		
	A) per i primi 10 giorni	1,03	1,55
	B) per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31	0,465
07.02	per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
07.03	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)		
07.04	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)		
07.05	per le affissioni richieste:		
	A) per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere		
	B) entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale		
	C) nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00		
	D) nei giorni festivi		
	è dovuta una maggiorazione del diritto pari ai 10% con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		

COMUNE DI CUPELLO

CLASSE QUINTA

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2019

D.Lgs. Lgs. 15.11.93, n. 507 e legge 27.12.97, n 449 così come modificato dal DPCM 16/02/01

		tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro	tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq. in Euro
1	PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12, comma 1) effettuata mediante Insegne, cartelli, locandine, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti		
01.01	per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	17,04
01.02	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2)	1,14	1,70
01.03	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, comma 4)	17,04	25,56
01.04	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq 8.50: la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4)	22,72	34,09
01.05	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	22,72	34,09
2	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1)		
02:01	effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)		
02.01.01	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
02.01.02	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
02.01.03	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%	17,04	25,56
02.01.04	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	22,72	34,09
02.01.05	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	22,72	34,03
3	PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)		
03.01	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	74,37	non si applica
03.02	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	49,58	non si applica
03.03	motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1. e 3.2.	24,79	non si applica
03.04	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata		
4	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)		
04.01	per conto altrui		
04.01.01	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	49,58
04.01.02	per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e* per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2) di	3,31	4,96
04.02	per conto proprio		
04.02.01	la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)	16,53	24,79
04.02.02	la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,65	2,48

attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di non applicare la maggiorazione fino ad un massimo del 20% sulle superfici fino ad un metro quadrato;
3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 28 del 20-02-2019 esprime parere Favorevole

Data: 25-02-2019

IL RESPONSABILE
F.to ANGELA BUDA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 28 del 20-02-2019 esprime parere Favorevole,

Data: 25-02-2019

IL RESPONSABILE
F.to SILVANA DI FABIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MANUELE MARCOVECCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. 1712 del 07-03-2019, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cupello, 07-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

- 3 MAR 2019 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
Cupello, 07-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Rosanna Panella

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, li 07-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Rosanna Panella

